

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA O
PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO CON
L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LO
SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ED
ALIMENTI**

*Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 2.4.2007
Pubblicato all'albo pretorio dal 17.5.2007 all'1.6.2007*

INDICE

PARTE I

4

**Regolamento per l'occupazione temporanea o permanente di suolo
pubblico**

OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	4
Articolo 1 Riferimenti normativi e definizione di chiosco	4
Articolo 2 Finalita'e durata dell'occupazione permanente	5
Articolo 3 Individuazione delle aree disponibili	5
Articolo 4 Requisiti morali e professionali per lo svolgimento delle attivita'	7
Articolo 5 Modalita' per l'assegnazione di concessione dell' area pubblica	7
Articolo 6 Contratto-concessione	8
Articolo 7 Richiesta al per l'installazione del chiosco e per l'autorizzazione commerciale	8
Articolo 8 criteri di collocazione	9
Articolo 9 Caratteristiche formali e dimensionali	10
Art.10 Allacciamenti ai servizi pubblici	10
Articolo 11 Prescrizioni tecniche	10
Articolo 12 Revoca della concessione	13
PARTE II	14
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	14
Articolo 13 Oggetto e finalita'	14
Articolo 14 Durata dell'occupazione	14
Articolo 15 Modalità per le richieste – autorizzazione	14
Articolo 16 Criteri di collocazione	15
Articolo 17 Criteri di realizzazione	16
Articolo 18 Revoca dell'autorizzazione	16
PARTE III	17
STRUTTURE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	17
Articolo 20 Tipologie di coperture e protezioni ammesse	17

PARTE IV 19

***ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO
PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI 19***

Articolo 21 Istituzione del canone di concessione non ricognitorio 19

Articolo 22 Superficie soggetta al pagamento del "canone" 19

Articolo 23 Determinazione importo canone 19

Articolo 24 Modalita' di pagamento del canone 20

Articolo 25 Verifica dei pagamenti 20

Articolo 26 Entrata in vigore 20

Articolo 27 Sanzioni 20

PARTE I

**OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Articolo 1

Riferimenti normativi e definizione di chiosco

Il presente regolamento (parte prima) disciplina l'installazione dei chioschi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande i cui alla L. n. 443/85, al D.Lgs. n. 114/98, alla L.R. n. 30/03, alla L.R. 125/00 **quando queste vengono esercitate in chioschi su aree pubbliche.**

Il presente regolamento (parte prima) disciplina le caratteristiche urbanistico-edilizie delle strutture e la loro collocazione sul territorio, individuando le tipologie delle attività.

Le attività che possono essere svolte in chioschi, salvo diverse disposizioni legislative, sono quelle relative alla **vendita al pubblico di alimenti e bevande.**

Per quanto riguarda l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, piante e fiori in chioschi, si osservano le disposizioni del Regolamento specifico per la pianificazione e l'esercizio di tale attività in attuazione delle vigenti normative in materia.

Per le attività commerciali esercitate nei mercati settimanali, si fa rinvio al Regolamento del Commercio su aree pubbliche, disciplinante la materia.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per **chiosco** si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato di servitu' di uso pubblico, **soggetto a permesso di costruire od altro titolo edilizio abilitante.**

Per l'installazione di un chiosco e/o di una struttura similare, di cui al comma 4, dell'art. 2, **è necessario ottenere:**

1. L'assegnazione dell'area tramite la Concessione permanente di suolo pubblico attraverso un bando pubblico di assegnazione;
2. Permesso di costruire od altro titolo edilizio abilitante;
3. L'autorizzazione commerciale.

Articolo 2

Finalità e durata dell'occupazione permanente

Il presente Regolamento è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento della città.

Considerato che i parchi cittadini rivestono nell'ambito territoriale un'importanza rilevante per il ruolo primario di luogo di svago e di aggregazione sociale; per tale motivo negli ultimi anni l'Amministrazione ha programmato azioni volte alla riqualificazione delle aree verdi, collocando, ove possibile, aree gioco e attrezzature per bambini, organizzando eventi e manifestazioni. Un ruolo di aggregazione a tutto ciò viene svolto anche dai chioschi che somministrano alimenti e bevande.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono legati:

- alla valorizzazione dei chioschi come elementi di attrazione e di conseguenza all'elevazione della qualità degli spazi verdi;
- Al ruolo di presidio del territorio che i chioschi assumono all'interno dell'area verde.

Il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi, così come individuati nelle prescrizioni tecniche di seguito indicate, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione delle aree.

Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi .

Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile che comportino l'esistenza di chioschi, manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzati a seguito del rilascio di un atto di concessione, con durata superiore a 180 giorni consecutivi.

Le occupazioni di cui trattasi, sono soggette, oltre al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (tassa OSAP), anche al pagamento del canone di concessione non ricognitorio, secondo quanto stabilito nella parte IV del presente regolamento.

Articolo 3

Individuazione delle aree disponibili

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

Il Comune nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente individua le seguenti aree disponibili per l'installazione di chioschi con le seguenti attività commerciali:

...omissis... (verranno definite con successiva delibera di Consiglio Comunale)

Articolo 4

Requisiti morali e professionali per lo svolgimento delle attività

Il soggetto interessato allo svolgimento di un'attività commerciale su area pubblica, deve possedere, al momento della presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 4, i requisiti morali e professionali, come previsti dalle vigenti norme in materia.

Articolo 5

Modalità per l'assegnazione di concessione dell'area pubblica

I soggetti interessati alla installazione di un chiosco per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.1, devono partecipare al bando di assegnazione dell'area pubblica secondo le modalità e le tempistiche indicate dal bando stesso.

Per l'assegnazione delle aree l'Amministrazione Comunale adotterà, di norma, apposite procedure concorsuali che verranno rese note mediante bandi da affiggersi all'Albo del Comune e nei principali centri abitati dando quindi notizia dei termini, delle modalità e dei requisiti che dovranno essere posseduti per concorrere all'assegnazione delle aree per la realizzazione dei chioschi.

I criteri che saranno indicati nel bando saranno come minimo i seguenti:

1. Possesso dei requisiti morali e professionali
2. Offerta percentuale al rialzo del canone non ricognitorio annuale a mq di cui all'art.22.
3. Impegno del concessionari alla pulizia dell'area nel raggio di 20 metri dal chiosco ed alla manutenzione del relativo prato erboso.
4. Impegno del concessionario riguardo all'orario di apertura e chiusura, che sia nel rispetto dei limiti indicati con ordinanza sindacale, il turno di riposo non potrà essere effettuato di domenica, previa autorizzazione comunale .
5. Impegno scritto a non effettuare attività di trattenimento all'aperto con impianti di diffusione sonora.
6. Impegno scritto a presentare la cauzione pari al 10% del canone non ricognitorio annuo, tramite fideiussione bancaria o assegno circolare di durata pari al contratto che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, a copertura del

mancato assolvimento degli obblighi contrattuali del concessionario compreso il mancato ripristino dello stato dei luoghi, rimanendo impregiudicato ogni diritto dell'Amministrazione ad agire per il recupero di somme dovute eccedenti l'ammontare della cauzione.

7. Allegato al bando dovrà essere presentato il progetto del chiosco e delle eventuali sistemazioni esterne (secondo l'elenco di elaborati che saranno indicati nel bando stesso, che dovrà ottenere valutazione con esito positivo dell'esame di impatto paesistico previsto dal P.T.P.R, reso dalla commissione per il paesaggio.

La commissione di aggiudicazione dovrà essere integrata con almeno un membro della commissione per il paesaggio.

Articolo 6 **Contratto-concessione**

Per l'occupazione delle aree verrà indetto bando pubblico di assegnazione e stilata l'apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti all'art.5.

Successivamente verrà stipulato contratto di concessione, disciplinante l'uso dell'area comunale per un periodo di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data della stipula della concessione stessa.

Alla scadenza il concessionario decadrà del diritto di occupazione dell'area e la stessa dovrà essere resa allo stato in cui è stata consegnata.

La concessione permanente di suolo pubblico è inerente al chiosco ed all'eventuale area di pertinenza.

Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti, ombracoli, strutture appoggiate al suolo (pedane).

L'atto di concessione viene sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente e dal concessionario.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale, salvo nulla-osta dell'Amm.ne comunale.

Qualora l'area non venga occupata mediante l'installazione del chiosco entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo edilizio e non si darà inizio all'attività di pubblico esercizio entro 6 mesi dal rilascio della licenza, verrà revocata l'assegnazione.

Articolo 7 **Richiesta al per l'installazione del chiosco e per l'autorizzazione commerciale**

Gli assegnatari delle aree ai sensi del precedente art.5, per l'installazione del chiosco, in esecuzione del comma 1, lett.a), dell'art.10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 380 06/06/2001

e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare formale istanza in bollo di :

1. "Permesso di Costruire" o "Denuncia Inizio Attività", con gli allegati e la documentazione ivi prescritta
2. "Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale" allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con gli allegati e la documentazione ivi prescritta oltre alla copia del contratto di concessione dell'area .

Il provvedimento conclusivo relativo alla suddetta istanza, è rilasciato all'istante dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio & Sportello Unico.

Le somme versate a titolo di contributo di costruzione, computate come superfici del terziario, saranno rimborsate solo in caso di non realizzazione della struttura. Se il richiedente, dopo aver realizzato l'opera edilizia, rinuncia ad iniziare la propria attività commerciale, non potrà richiedere il rimborso delle somme versate.

Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale dovranno essere richieste al servizio Commercio in conformità alla normativa di riferimento.

Tale autorizzazione dovrà essere riconsegnata al termine della concessione dell'area o nel caso di revoca dell'assegnazione.

Articolo 8 **criteri di collocazione**

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di integrazione e armonizzazione nel contesto urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta, pertanto quando ci sia una valutazione con esito positivo del progetto reso dalla commissione per il paesaggio.

L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando è rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

Il chiosco dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nell'art .9, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento, adeguandosi anche all'eventuale preesistenza di vincoli (es. mercato)

Sarà concessa nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco e non possa arrecare danni al patrimonio arboreo e arbustivo presente, in caso di presenza di tali elementi il progetto dovrà essere valutato dall'ufficio ecologia.

Articolo 9

Caratteristiche formali e dimensionali

Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ,privi di sovrapposizione decorative e ornamentali e dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art.10.

Con riguardo alle dimensioni planimetriche, i chioschi dovranno possedere abitacolo inscrivibile in una circonferenza del raggio massimo di m. 4,5 con altezza max di mt. 4,50 misurata dalla linea di gronda.

Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco, ancorché sporgenti da questi, anche solo temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco.

Ai chioschi potrà essere consentito l'utilizzo di un'area di pertinenza per la collocazione di elementi di arredo esterni secondo le caratteristiche tipologiche di cui agli art.li 12 e seguenti, la cui superficie non potrà comunque eccedere il 20% della superficie del chiosco.

Tale area verrà assegnata con il contratto di cui all'art.6 e per la stessa si dovrà corrispondere la Tassa di occupazione di suolo pubblico e il canone non riconoscitorio.

Art.10

Allacciamenti ai servizi pubblici

A carico dei concessionari permane l'obbligo di allacciarsi a loro cura e spese ai servizi pubblici di luce, acqua, gas, fognatura rivolgendosi agli enti competenti:

ENEL DISTRIBUZIONE tel . 800 900 800

CAP (acqua – fognatura) Milano via rimini 34/36, Sportello di Paullo, Posta

ENEL GAS tel . 800 998 998

Articolo 11

Prescrizioni tecniche

Scelta della tipologia e del chiosco

Il progettista dovrà scegliere la soluzione che maggiormente risponde alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nel paesaggio urbano e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni

corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che gli organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Il chiosco potrà essere realizzato a piè d'opera in carpenteria metallica.

Tetto

L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti.

Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

Pareti laterali -Sistemi di chiusura

Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

Superficie di vendita

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Appoggio a terra

Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Illuminazione

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Materiali

Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa:

- non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlatura o materiali similari.

Sono da considerarsi assentibili in via di principio chioschi aventi le seguenti caratteristiche :

- Dimensioni inscrivibili in una circonferenza del raggio massimo di m. 4,5 a forma di poligono regolare
- Struttura monolitica autoportante realizzata con profilati metallici:
- Copertura a falda con cupolino centrale, realizzata con pannelli avvitati alle capriate della copertura in modo da formare una superficie coprente uniforme e praticabile con regolari pendenze.
- L'impermeabilizzazione deve essere assicurata da un manto di guaina bituminata poliestere applicata a fiamma (o materiale simile) e rivestita con manto di copertura piano .
- La grondaia deve essere incassata nella fascia perimetrale del cappello con pluviali passati all'interno delle colonne d'angolo.
- Le pareti, in corrispondenza della zona clienti saranno costituite da fino all'altezza di circa cm 100, e parte superiore chiusa con infissi in alluminio preverniciato di colore grigio e vetro di sicurezza.
- La chiusura notturna delle parti vetrate potrà avvenire mediante serrande a rullo avvolgibile oppure pannelli metallici piani.
- L'ingresso frontale dovrà essere chiuso con porta a doppia anta con specchiature armonizzate alle dimensioni dello zoccolo.
- La suddivisione interna deve prevedere:
- Servizio igienico per il personale completo di sanitari costituito da bagno e antibagno, vano spogliatoio.
- Servizio igienico per il pubblico fruibile anche da parte di persone diversamente abili.
- Tutte le pareti interne dei locali servizi dovranno essere foderate con materiale lavabile a norme A.S.L.

- Tutta la struttura deve essere trattata con verniciatura superficiale durevole e a prova aggressione di agenti esterni: Colori preferenziali per l'esterno sono: il grigio antracite o il verde bottiglia o il bordeaux scuro.

Articolo 12 **Revoca della concessione**

La revoca della concessione è prevista nei seguenti casi:

- a. per mancato pagamento anche di una sola annualità del canone concessorio;
- b. per omessa manutenzione o uso improprio della struttura;
- c. per mancata realizzazione della struttura entro 18 mesi dalla data della stipula dell'atto di concessione, salvo proroga per gravi motivi non imputabili al concessionario;
- d. per mancato rispetto di quanto previsto nel punto n. 5) art. 6) dell'atto di concessione, dopo la seconda diffida a non trasgredire l'impegno assunto;
- e. per ragioni di pubblico interesse o per esigenze dell'Amministrazione comunale, senza nessun onere per l'Amministrazione.

Nel caso in cui si verifichi la revoca prevista dal comma 1, lett.e), il concessionario può richiedere all'Amministrazione una nuova area per la collocazione della struttura.

La revoca della concessione comporta la decadenza della validità del titolo autorizzatorio amministrativo relativo all'attività, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

PARTE II

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 13
Oggetto e finalita'

Il presente Regolamento (parte II) disciplina le **occupazioni temporanee** di suolo pubblico o di suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, per l'utilizzo di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, definiti come "dehors", nonché tutte le occupazioni temporanee a finalità commerciali, effettuate mediante le strutture meglio definite nell'art. 18.

L'obiettivo è di potenziare la qualità delle attività commerciali con adeguati spazi per la vendita e/o somministrazione, al fine di fornire un servizio più adeguato per la clientela, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi di qualificazione dell'ambiente urbano.

Articolo 14
Durata dell'occupazione

Il periodo di occupazione di suolo pubblico, mediante le strutture di che trattasi, è **temporaneo**, fino ad un massimo di **180 (centottanta) giorni continuativi**, non prorogabili nell'arco dell'anno a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimozione della struttura allo scadere dell'autorizzazione.

L'occupazione di che trattasi, è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 15
Modalità per le richieste – autorizzazione

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di altra attività commerciale, che intenda occupare il suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante la collocazione di una delle strutture di cui all'art.18, dovrà richiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per un

periodo massimo di 180 giorni. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico, acquisiti i pareri del Servizio Edilizia e della Polizia Municipale.

Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'attività, dovrà presentare all'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione della struttura richiesta, formale istanza in bollo contenente, oltre alle proprie generalità, l'indicazione del periodo di occupazione temporanea (non superiore a 180 giorni) e del tipo di struttura da collocare, corredata da:

- progetto in scala 1:100 (piante, sezioni, prospetti) in quattro copie, con indicazione della superficie da occupare, con le caratteristiche della struttura, con i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata.

L'occupazione di suolo pubblico, soltanto con tavolini e sedie, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Per il rilascio della relativa autorizzazione, il titolare dell'attività di somministrazione dovrà inoltrare apposita istanza, in bollo, indicando il periodo di occupazione, con allegata planimetria del suolo da occupare, in triplice copia. Tale occupazione, indipendentemente dalla durata, non è soggetta al permesso di costruire.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell'attività, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento della struttura dovrà essere rimosso. Il suolo pubblico dovrà essere lasciato perfettamente pulito ed eventuali danni arrecati saranno contestati ed addebitati al titolare dell'autorizzazione

L'interessato, qualora nell'anno successivo, intenda rinnovare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per la medesima struttura, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. In questo caso è esentato dal produrre la documentazione già agli atti, dichiarando contestualmente la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata.

Articolo 16 **Criteria di collocazione**

Le strutture non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

In particolar modo dovranno rispettarsi le prescrizioni indicate nel Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.

Articolo 17
Criteria di realizzazione

L'area delle strutture di cui trattasi (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), preferibilmente dovrebbe essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto: siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.

Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l'area con vasi e/o fioriere, si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dal Settore Gestione del Territorio & Suap.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare il manto stradale.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

Articolo 18
Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocabile da parte dell'Amministrazione comunale, nei casi di occupazione non conforme a quanto disposto nel titolo autorizzatorio, nonché per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze dell'Ente.

In caso di revoca dell'autorizzazione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione della struttura, entro il termine assegnato nell'atto di revoca.

Decorso infruttuosamente il termine indicato per la rimozione, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad assumere gli atti consequenziali, nonché ad applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

PARTE III

STRUTTURE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 20

Tipologie di coperture e protezioni ammesse

1. OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati e nelle gallerie. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. L'occupazione con tali strutture è consentita solo temporaneamente per un massimo di 180 gg.

2. PEDANE CON O SENZA COPERTURA

Le pedane di calpestio semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie di suolo pubblico, devono essere realizzate preferibilmente in materiale ligneo e il pavimento deve essere costituito da legno con doghe superiori lavabili. L'eventuale copertura dovrà essere realizzata con elementi facilmente movibili, anche rigidi, in legno o con teloni impermeabili (di colore chiaro) su supporto ligneo. L'occupazione del suolo con tale struttura se a carattere temporaneo (fino a 180 gg.) necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se permanente occorre il permesso di costruire previa concessione dell'area.

3. GAZEBO

L'occupazione del suolo con tali strutture se a carattere temporaneo (fino a 180 gg.) necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se permanente occorre il permesso di costruire previa concessione dell'area.

Se a servizio di attività commerciali per la somministrazione di alimenti o bevande, tali strutture potranno essere chiuse lateralmente con opportune pannellature tipo legno, vetro, purché non risultino in contrasto con il contesto architettonico, ambientale, ecc.. Tali strutture sono soggette al rilascio del permesso di costruire indipendentemente dalla durata dell'occupazione.

4. DELIMITAZIONE PERIMETRALE

L'area occupata dalle strutture di cui sopra, può essere delimitata da elementi realizzati con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, detta delimitazione può essere costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, cemento o graniglia, da barriere o griglie in legno. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata.

5. VERANDE

Per veranda, si intende quella struttura metallica e/o lignea, opportunamente coperta e chiusa ai lati, che viene collocata su suolo pubblico in aderenza al locale oggetto di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e/o bevande al fine di migliorare la fruibilità del locale stesso.

Tali strutture sono soggette al rilascio del permesso di costruire indipendentemente dalla durata dell'occupazione, non devono risultare in contrasto con il contesto architettonico, ambientale, ecc..

6.STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali.

PARTE IV

ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 21

Istituzione del canone di concessione non ricognitorio

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico, definite **permanenti** dall'art. 2 del presente regolamento, sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio.

Viene definito **canone di concessione non ricognitorio** la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico. Per brevità, tale termine viene indicato semplicemente "canone".

Articolo 22

Superficie soggetta al pagamento del "canone"

La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato.

La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie o altre strutture accessorie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Qualora si chiedi l'occupazione anche di aree esterne di pertinenza, tale aree saranno soggette al pagamento del canone.

Articolo 23

Determinazione importo canone

L'entità dell'importo del canone annuo, per metri quadrati, viene definito annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto dell'area interessata, della maggiore o minore intensità e valenza economica della stessa.

Ai fini della prima applicazione il canone annuale viene stabilito in €/mq 150,00# , rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

Articolo 24
Modalità di pagamento del canone

Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere effettuato mediante versamento effettuato con bollettino di c/c postale in favore della Tesoreria del Comune .

Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del Canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di concessione dell'area richiesta. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del Canone, i periodi inferiori si trascurano.

Articolo 25
Verifica dei pagamenti

Il Settore Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge ed alla revoca dell'atto di concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato.

Articolo 26
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva.

Il presente regolamento sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio comunale e attraverso gli organi di stampa e emittenti televisive locali.

Articolo 27
Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.